

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Potestà statutaria e forma di governo regionale: interviene la Corte

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/57447> since

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

CORTE COSTITUZIONALE, 3 luglio 2002, n. 304 — RUPERTO
Presidente — MEZZANOTTE Redattore.

Regione — Statuto regionale — Procedimento di formazione e posizione nel sistema delle fonti regionali — Controllo di legittimità costituzionale — Termine per promuovere la questione dinanzi alla Corte costituzionale — Decorrenza — Autonomia statutaria — Esercizio frazionato e revisioni parziali dello statuto ancora vigente — Disciplina concernente l'esecutivo regionale — Palese contrasto della disciplina statutaria con la disciplina costituzionale transitoria — Illegittimità costituzionale (Deliberazione legislativa statutaria approvata in seconda votazione il 24 luglio 2001; Cost. artt. 122, ult. comma, 126, 3° comma; L. cost. 22 novembre 1999, n. 1, art. 5, 2° comma, lett. b).

È costituzionalmente illegittima la deliberazione legislativa statutaria approvata in seconda votazione il 24 luglio 2001 dalla Regione Marche nella parte in cui, prevedendo che il Vicepresidente della Giunta regionale subentri al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni nel caso di morte o di impedimento permanente di quest'ultimo, introduce, nei fatti, una nuova disciplina transitoria che contrasta con quanto statuito dal legislatore costituzionale nazionale all'art. 5 della L. cost. 22 novembre 1999, n. 1.

Omissis. — *Considerato in diritto:* 1. — Viene all'esame di questa Corte la questione di legittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante «Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1», il quale dispone che, fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta regionale, il vicepresidente, nominato ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni), subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni. Il Governo della Repubblica ne denuncia il contrasto con

gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, della Costituzione, nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 1999.

Poiché si tratta del primo ricorso proposto ai sensi dell'art. 123 della Costituzione, nel testo risultante dalla revisione operata con la legge costituzionale n. 1 del 1999, occorre preliminarmente chiarire, ai fini della ammissibilità della questione, che il termine per promuovere il controllo di legittimità costituzionale dinanzi a questa Corte decorre dalla pubblicazione notiziale della delibera statutaria e non da quella, successiva alla promulgazione, che è condizione per l'entrata in vigore.

Ancor prima di scendere nell'esegesi delle singole proposizioni costituzionali, va detto che una soluzione diversa da quella appena indicata non potrebbe certo fondarsi su una esigenza di simmetria con il giudizio di legittimità sulle leggi regionali, che ormai, a seguito della revisione dell'art. 127 Cost., così come risultante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), è successivo alla entrata in vigore della legge. Ragioni di coerenza sistematica inducono a negare che il valore della legge regionale — inteso nel senso convenzionale di trattamento giuridico — sia in tutto assimilabile a quello degli statuti regionali, la peculiarità dei quali si fa evidente se si considerano le diverse innovazioni che li hanno coinvolti. Il legislatore del 1999 ha introdotto un procedimento aggravato di formazione dell'atto, imponendo al Consiglio regionale due successive deliberazioni a maggioranza assoluta, adottate ad intervallo non minore di due mesi; ha escluso il controllo preventivo del Governo, lasciando però che ad esso restasse assoggettata la generalità delle leggi regionali ed ha previsto in sua vece uno speciale controllo di legittimità da parte della Corte costituzionale; ha infine prefigurato una eventuale consultazione referendaria, sicché può dirsi che il procedimento di formazione richiami il modello che l'art. 138 della Costituzione delinea per le leggi di revisione costituzionale.

Complessivamente considerata, la disciplina posta dall'art. 123 è chiara nelle sue linee portanti e realizza un assetto normativo unitario e compatto, in cui ciascuna previsione è assistita da una propria ragione costituzionale, e tutte si legano tra loro in un vincolo di coerenza sistematica, che disvela il ponderato equilibrio delle scelte del legislatore costituzionale. Da un

lato, le istanze autonomistiche sono state pienamente appagate con l'attribuzione allo statuto di un valore giuridico che lo colloca al vertice delle fonti regionali e con la scomparsa dell'approvazione parlamentare; dall'altro, il principio di legalità costituzionale ha ricevuto una protezione adeguata alla speciale collocazione dello statuto nella gerarchia delle fonti regionali: la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione, per le parti in cui queste siano destinate a trovare nello statuto medesimo il proprio fondamento esclusivo o concorrente.

Ebbene, se si considera la essenziale posizione che, nell'art. 123 Cost., assume l'impugnazione governativa dinanzi alla Corte costituzionale e si tiene conto delle istanze alle quali tale posizione corrisponde, la tesi sostenuta dalla difesa regionale, secondo cui la modifica dell'art. 127 Cost. avrebbe comportato l'assimilazione del regime giuridico degli statuti a quello delle «ordinarie» leggi regionali, non può essere accolta. Pieno riconoscimento di autonomia statutaria e controllo preventivo di legittimità costituzionale rappresentavano, nel sistema della legge costituzionale n. 1 del 1999, un binomio inscindibile, che la successiva modificazione del trattamento delle leggi regionali non ha minimamente scalfito e che conserva la sua autonoma ragion d'essere anche dopo l'ampia revisione del Titolo V della parte II e la connessa modificazione del regime di impugnazione delle leggi regionali.

2. — Il quadro sistematico poc'anzi tratteggiato non è contraddetto dall'esegesi delle disposizioni costituzionali coinvolte.

L'art. 123, secondo comma, della Costituzione dopo aver disciplinato il procedimento di formazione dello statuto regionale ed aver statuito che per tale peculiare legge non è richiesta l'approvazione del visto da parte del Commissario del Governo, dispone che «il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione». Il successivo comma prevede che lo statuto «è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale» e stabilisce che «lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi».

La parola pubblicazione, utilizzata nel terzo comma, indica un evento che è anteriore alla promulgazione dello statuto (e quindi anche alla pubblicazione cosiddetta necessaria che ne determina l'entrata in vigore) e che funge da momento iniziale per il decorso del termine per richiedere referendum. È a questo punto assai arduo immaginare, in assenza di una esplicita indicazione in tal senso da parte del legislatore costituzionale, che quella stessa parola «pubblicazione», che compare nel comma precedente e che ha, anch'essa, la funzione di scandire l'iniziale decorso di un termine (quello entro il quale il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali), abbia un significato totalmente disomogeneo e stia ad indicare non una pubblicazione a fini notiziali, ma la pubblicazione successiva alla promulgazione, la

cui funzione, di per sé, non è quella di provocare l'apertura di termini, ma l'entrata in vigore degli atti normativi.

L'interpretazione testuale induce dunque a ritenere che il termine pubblicazione di cui ai commi secondo e terzo indichi forme di pubblicità notiziale; conclusione non dissimile suggerisce l'architettura logica dell'art. 123 della Costituzione. Le diverse disposizioni delle quali la disciplina degli statuti regionali si compone sono poste in una successione che corrisponde pienamente all'articolazione del controllo in due fasi procedurali distinte ed autonome: il giudizio di legittimità e il referendum. Ad accogliere la tesi che il giudizio della Corte debba avvenire su deliberazioni statutarie già entrate in vigore, la sequenza procedimentale, che nell'art. 123 ha un andamento logicamente coerente, ne risulterebbe rovesciata: sarebbe infatti disciplinato prima, nel secondo comma, un controllo di legittimità temporalmente successivo, e quindi, nel terzo, una consultazione popolare avente ad oggetto quello stesso atto la cui validità potrebbe essere, in tutto o in parte, negata dalla Corte costituzionale. Proprio quest'ultima considerazione, insieme agli argomenti testuali e sistematici dei quali si è detto, rende ragione della simmetria tra la collocazione topografica delle disposizioni e la successione temporale delle attività in esse previste.

In conclusione, il ricorso proposto dal Governo prima che la deliberazione statutaria sia entrata in vigore, ma nei trenta giorni dalla pubblicazione notiziale della deliberazione stessa sul bollettino ufficiale della Regione, è da ritenere ammissibile.

3. — Una prima censura investe la deliberazione del Consiglio regionale della Regione Marche per aver essa disposto una modifica solo parziale dello statuto. La potestà di «approvare e modificare lo statuto», ad avviso dell'Avvocatura dello Stato, autorizzerebbe solo l'approvazione di uno statuto organico e la sua successiva modifica, ma non comprenderebbe la possibilità di emendare lo statuto ancora vigente, approvato con legge statale. La molteplicità di atti normativi autodefinitisi statuti — ragiona la difesa erariale — in assenza di uno statuto interamente prodotto dalla Regione potrebbe far sorgere difficoltà interpretative insormontabili e rendere oscuro il disegno istituzionale complessivo sia al Governo, legittimato a ricorrere innanzi alla Corte costituzionale, sia al corpo elettorale nell'eventuale fase referendaria.

Nessuno di tali rilievi può essere accolto, a partire dalla idea alla quale la censura è ispirata, che guarda ai vecchi e tuttora vigenti statuti come pura espressione di potestà statale e non ravvisa in essi, nella sostanza, una manifestazione di autonomia regionale, nonostante la loro imputazione formale e nonostante i limiti assai più pregnanti entro i quali li costringeva l'originaria formulazione dell'articolo 123 della Costituzione. Deliberati dal Consiglio regionale, quegli statuti erano bensì approvati con legge statale, ma non potevano da questa essere emendati né successivamente modificati unilateralmente. Si può certo dire che le norme in essi contenute non erano interamente disponibili dalle Regioni, ma oggi, dopo l'innovazione introdotta dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, lo sono divenute: solo la legge regionale, con il peculiare procedimento, previsto dal nuovo articolo 123 della Costituzione, può modificarle o sostituirle. Se esse sono destinate a sopravvivere in tutto o in parte e per un periodo transitorio più o meno lungo, ciò accade per una scelta

ascrivibile alla Regione. E se ne può dedurre che il vecchio contenuto degli statuti risultante dalle leggi statali di approvazione e quello nuovo che prenderà vita nelle future deliberazioni statutarie sono unificati dal potere, che solo alle Regioni è attribuito, di disporre: ciò che li rende, nel loro insieme e senza possibilità alcuna di distinguerli in ragione della diversa provenienza, espressione di autonomia.

Quanto poi all'argomento speso dalla difesa statale, per il quale la frammentarietà di plurimi interventi di revisione statutaria creerebbe disorientamento nell'elettorato e nel Governo perché renderebbe incerto e precario il disegno riformatore complessivo, si tratta di un rilievo inidoneo a fondare un onere costituzionale di revisione totale degli statuti regionali vigenti e che mostra la sua inconsistenza se appena si considera che anche in riferimento al procedimento di revisione costituzionale è fisiologico, e comunque comprovato dalla prassi applicativa dell'art. 138 della Costituzione, che l'elettorato possa essere chiamato a pronunciarsi su proposte di revisione parziale.

Del resto una limitazione tanto grave della potestà normativa regionale di grado più elevato, che resterebbe paralizzata finché non prendesse forma nella approvazione di un testo integralmente sostitutivo di quello vigente, non potrebbe certo essere affermata argomentando da presunti inconvenienti pratici derivanti dall'esercizio frazionato dell'autonomia statutaria. In assenza di statuizioni costituzionali esplicite che siano dirette a limitarne la portata, il conferimento alle Regioni di tale autonomia non può non incorporare il potere di determinarne le modalità ed i tempi di esercizio.

4. — Con una seconda censura, il Governo lamenta che la deliberazione statutaria impugnata, nel prevedere che in via transitoria, e segnatamente fino alla approvazione del nuovo statuto regionale, il vicepresidente della Giunta regionale subentra al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni, nel caso di morte o impedimento permanente di quest'ultimo, sarebbe in contrasto con gli artt. 122, ultimo comma, e 126, terzo comma, Cost., nonché con l'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1.

La questione è fondata.

L'art. 126, terzo comma, della Costituzione dispone: «L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio».

Analoga è la formulazione dell'art. 5, comma 2, lettera b), della legge costituzionale n. 1 del 1999, dettato in relazione al periodo transitorio («fino alla entrata in vigore dei nuovi statuti»).

Il significato delle due disposizioni è evidente: con esse si tende a garantire, mediante il vincolo del *simul stabunt, simul cadent* la stabilità dell'esecutivo regionale. Identiche nella *ratio* le due previsioni normative si differenziano per la loro sfera temporale di operatività. L'art. 5, comma 2, lettera b), contiene la disciplina transitoria, destinata a permanere fino a quando, nell'esercizio dell'autonomia statutaria loro riconosciuta dall'art. 123, primo comma, le Regioni compiranno la scelta in ordine alla propria forma di governo. Solo in quel caso sarà loro

consentito esercitare la facoltà prevista dall'ultimo comma dell'art. 126 e optare per un sistema di elezione del Presidente della Giunta regionale diverso dal suffragio diretto, ciò che le scioglierà dall'osservanza del vincolo costituzionale di cui si parla.

Non vale l'obiezione della difesa regionale secondo cui il sistema elettorale che l'art. 5, comma 1, della legge costituzionale n. 1 del 1999 impone alle Regioni fino alla adozione dei nuovi statuti e delle nuove leggi elettorali non darebbe luogo ad una vera e propria elezione del Presidente della Giunta a suffragio diretto. Quale che sia la risposta tecnicamente corretta a tale quesito, il fatto stesso che anche per il periodo transitorio si sia inteso rendere operante il principio del *simul stabunt, simul cadent* dimostra che, nella valutazione del legislatore costituzionale, l'elezione del Presidente della Giunta è assimilabile, quanto a legittimazione popolare acquisita dall'eletto, ad una vera e propria elezione a suffragio diretto.

Neppure rileva in questa sede il prospettato problema se, per compiere autonome scelte circa il proprio sistema elettorale, le Regioni debbano attendere la determinazione dei principi fondamentali da parte della legge statale, ai sensi dall'art. 122, primo comma, Cost., o se, di fronte all'inerzia del legislatore nazionale, possano desumere tali principi dalle leggi statali attualmente vigenti.

5. — Alla luce delle considerazioni fin qui svolte è agevole verificare se la deliberazione statutaria impugnata debba essere scrutinata sul parametro dell'art. 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999 o se, come sostiene la difesa regionale, il regime da tale disposizione previsto sia venuto a cessare proprio a causa dell'esercizio, seppure parziale, della potestà statutaria. È sufficiente a tal fine rilevare che la Regione Marche, con la sua parziale innovazione statutaria, non ha operato quella diversa scelta in ordine alla forma di governo regionale che sola avrebbe potuto esonerarla dall'osservanza della regola stabilizzatrice che la Costituzione e la disciplina transitoria impongono nel caso di elezione diretta del vertice dell'esecutivo. Con lo stabilire che, nel caso di morte o impedimento permanente del Presidente della Giunta, non si proceda a scioglimento del Consiglio ed a nuove elezioni, ma gli subentri un vicepresidente, la disposizione censurata comporta una puntuale violazione della disposizione di rango costituzionale contenuta nel più volte menzionato art. 5, comma 2, lettera b).

La circostanza che la deliberazione impugnata sia stata adottata nella forma statutaria non vale a superare il vizio di legittimità dal quale essa è affetta. L'articolo 123 della Costituzione assoggetta attualmente la potestà statutaria regionale al solo limite dell'«armonia con la Costituzione» con formulazione meno stringente di quella precedente, che richiedeva anche l'armonia con le «leggi della Repubblica». Da ciò la difesa regionale ha tratto argomento per sostenere che il limite di legittimità degli statuti dovrebbe essere riferito ai valori di fondo che ispirano la Costituzione. L'armonia, si ragiona, esigerebbe solo che lo statuto non sia «orientato contro la Costituzione» e non ne pregiudichi i principi generali, ma non escluderebbe la possibilità di derogare a sue singole norme.

Neppure questo ordine di considerazioni può essere accolto. Il riferimento all'«armonia», lungi dal depotenziarla, rinsalda l'esigenza di puntuale rispetto di ogni disposizione della Costi-

tuzione, poiché mira non solo ad evitare il contrasto con le singole previsioni di questa, dal quale non può certo generarsi armonia, ma anche a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito. Tutto in conclusione può dirsi della deliberazione statutaria in questione, adottata in aperto contrasto con la disciplina costituzionale transitoria dell'art. 5, comma 2, lettera b), tranne che essa sia «in armonia» con la Costituzione.

P. Q. M.

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità costituzionale della deliberazione legislativa statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio regionale della Regione Marche e recante «Disciplina transitoria in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1». — *Omissis*.

NOTA

1. Con la sentenza n. 304 del 2002, la Corte costituzionale interviene, per la prima volta dall'approvazione della L. cost. n. 1 del 1999, nell'acceso dibattito in tema di potestà statutaria e di forma di governo delle regioni a regime ordinario.

La decisione trae origine da un ricorso, presentato dal Governo con atto del 4 settembre 2001, avverso la deliberazione legislativa statutaria n. 50, approvata e pubblicata dal Consiglio regionale della Regione Marche, così come richiesto *ex art.* 123 Cost. ¹⁾.

Tre sono i nodi interpretativi che, nel caso di specie, la Corte è chiamata a sciogliere.

Preliminarmente la Consulta dichiarando ammissibile il ricorso governativo, chiarisce i termini del rapporto temporale che, tra la prima e la seconda pubblicazione di cui all'art. 123 Cost., intercorre fra il ricorso governativo avverso lo statuto, o la sua modifica, e l'eventuale richiesta referendaria regionale.

Entrando nel merito, si pronuncia, anzitutto, sulla legittimità costituzionale della modifica anche solo parziale degli statuti regionali già in vigore, in quanto espressione di quella autonomia statutaria che la Costituzione riconosce alle regioni.

Infine, la Corte, dichiarando l'incostituzionalità della deliberazione del Consiglio della Regione Marche avverso cui è opposizione governativa, sancisce l'irrevocabilità del *principio simul stabunt simul cadent*, nel caso di elezione diretta del Presidente regionale, definendone le modalità di applicazione già nella fase transitoria di cui all'art. 5 della L. cost. n. 1/1999.

2. Secondo la lettera dell'art. 123 Cost., lo Statuto regionale può essere sottoposto a due ordini di controlli: l'uno di merito, legato al *referendum* popolare confermativo di cui al 3° comma, l'altro di legittimità, qualora lo Statuto sia sottoposto al vaglio della Corte costituzionale in seguito a ricorso promosso dal Governo.

Più difficile è definire quale sia il rapporto temporale fra questi due momenti. La novella del 1999 prevede che lo Statuto regionale, nonché ogni altro intervento di modifica del testo statutario, siano soggetti ad una doppia pubblicazione. La prima, che è immediatamente successiva alla seconda votazione consigliare, può essere detta di tipo *notiziale* ed apre i termini per la richiesta del *referendum* confermativo; la seconda, che interviene solo qualora la consultazione referendaria abbia dato esito positivo o non abbia avuto neppure luogo, determina l'entrata in vigore dell'atto normativo a seguito della promulgazione presidenziale.

Sono queste, dunque, le coordinate temporali entro le quali può inserirsi impugnazione governativa, e sono proprio queste stesse coordinate, costituzionalmente definite, a suscitare più di un dubbio interpretativo.

Infatti, prevedendo la possibilità di opporsi all'entrata in vigore degli Statuti regionali per vizio di legittimità, l'art. 123, 2° comma, Cost. stabilisce che «il Governo della Repubblica può promuovere la questione

di legittimità costituzionale ... dinanzi alla Corte Costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione», non indicando a quale delle due pubblicazioni di cui al comma seguente intende riferirsi.

La Corte, ammettendo il ricorso avanzato dal Governo, accoglie la posizione dominante in dottrina ²⁾, concorde nel ritenere non certo privo di ambiguità, ma comunque alquanto più coerente e corretto che i termini per la presentazione del ricorso governativo avverso la normativa statutaria regionale debbano decorrere a partire dalla pubblicazione *notiziale* immediatamente successiva alla seconda deliberazione consigliare.

A parere della Corte ogni altra soluzione non potrebbe che porsi in contrasto con l'assetto normativo unitario e compatto introdotto e con la speciale collocazione nella gerarchia delle fonti che la Costituzione così come novellata nel 1999 assegna allo statuto regionale.

In particolare sarebbe da respingersi l'idea, avanzata dalla stessa Regione Marche, secondo cui, essendo stato espunto dall'ordinamento ogni sorta di controllo preventivo da parte dello Stato rispetto alla legislazione ordinaria regionale, parimenti dovrebbe essere respinta ogni interpretazione che mira ad un loro ripristino sotto qualunque forma.

Del resto «ragioni di coerenza sistematica inducono a negare che il valore della legge regionale — inteso nel senso convenzionale di trattamento giuridico — sia in tutto assimilabile a quello degli statuti regionali, la peculiarità dei quali si fa evidente se si considerano le diverse innovazioni che li hanno coinvolti ... la previsione di un controllo di legittimità costituzionale in via preventiva delle deliberazioni statutarie è intesa infatti ad impedire che eventuali vizi di legittimità dello statuto si riversino a cascata sull'attività legislativa e amministrativa della Regione...».

La posizione della Corte appare assolutamente condivisibile nel merito.

Nei fatti l'entrata in vigore della L. cost. n. 1/1999, tanto dal punto di vista giuridico che da quello simbolico, ha comportato una trasformazione del ruolo istituzionale dello statuto e una rivisitazione della sua posizione gerarchica nel sistema delle fonti, non fosse altro che per l'attesa messianica con cui è stata accolta la riforma del Titolo V della Costituzione.

Non tanto per la procedura rinforzata che caratterizza la sua approvazione e modifica, quanto piuttosto per i suoi potenziali contenuti e per il nuovo ruolo politico che la Costituzione parrebbe assegnare alle regioni, lo statuto si presenta ora come la norma che, direttamente legittimata dal testo costituzionale, è chiamata a fondare l'intero ordinamento regionale ³⁾. La sua rigidità, pur se alla portata di ogni compatta maggioranza consiliare, vale, comunque, a distinguerla dalla legislazione regionale ordinaria, sancendone la superiorità non solo da un punto di vista sostanziale, ma anche su un piano formale ⁴⁾.

Da ciò deriva che ogni dubbio sulla compatibilità costituzionale dello statuto, che è atto fondante dell'autonomia regionale, deve essere risolto prima della sua entrata in vigore al fine di preservare la legittimità

degli atti che da esso promanano. In tal senso un controllo successivo non rappresenterebbe garanzia sufficiente, ed è la regione per prima ad avere interesse ad esercitare le proprie prerogative confidando nella legittimità costituzionale dell'atto che le organizza.

3. Almeno per ora, però, la Corte, pur se sollecitata dal Governo, perde, purtroppo, l'occasione di pronunciarsi su una serie di questioni che corollariamente discendono dalla sua decisione.

La Consulta, infatti, nulla dice circa le sorti dell'eventuale vicenda referendaria nelle more del giudizio di costituzionalità dello statuto, anche se dalle conclusioni cui giunge la sentenza n. 304/2002 sarebbe logico dedurre che, in attesa della decisione, i termini di cui al 3° comma dell'art. 123 Cost., relativi alla proposizione del referendum confermativo, resterebbero sospesi⁵⁾.

Ma è soprattutto un altro il punto su cui forse sarebbe stato ancor più opportuno un richiamo del Governo o, comunque, un intervento della Corte.

La revisione dello statuto delle Marche interviene, con una evidente inversione degli oneri in capo al Consiglio, prima che sia stata discussa ed approvata una legge di istituzione e regolamentazione del procedimento referendario che, secondo la disciplina del nuovo art. 123 Cost., anche solo eventualmente, può essere richiesto da un cinquantesimo degli elettori della Regione o da un quinto dei componenti del Consiglio regionale.

La Corte, anche se non esplicitamente chiamata a pronunciarsi, avrebbe forse potuto richiamare l'attenzione del legislatore regionale sulle sue inadempienze che viziavano, di fatto, di illegittimità ogni intervento di riforma o modifica dello statuto⁶⁾.

4. Entrando nel merito, la Corte conferma la legittimità costituzionale dell'operato della Regione Marche che, usando della potestà statutaria che le è riconosciuta dalla Costituzione all'art. 123, anziché approvare immediatamente un nuovo statuto, ha preferito intervenire modificando, secondo la novella del 1999, le disposizioni statutarie già in vigore.

Il Governo, opponendosi al meccanismo di approvazione di modifiche statutarie cui si è dato corso — invero non solo nelle Marche, ma anche in molte altre realtà regionali — lamenta una violazione dell'art. 123 Cost., osservando che, secondo il dettato costituzionale, sarebbe consentito alle regioni solo ed esclusivamente approvare nuovi statuti organici, salva successiva loro modifica, «mentre resterebbe preclusa la possibilità di emendare lo statuto vigente, così da dare vita ad un testo statutario "misto"». In caso contrario, a parere del Governo, si disattenderebbe completamente l'esigenza «di rendere manifesto il disegno istituzionale complessivo, sia al corpo elettorale eventualmente interpellato mediante consultazione referendaria, sia allo stesso Governo della Repubblica legittimato a ricorrere dinanzi a questa Corte».

La posizione della Corte, su un piano strettamente giuridico, pare condivisibile⁷⁾.

L'autonomia statutaria riconosciuta alle regioni dalla L. cost. n. 1/1999 non può esprimersi solo attraverso interventi radicali di sostituzione dei testi statutari precedenti alla novella, ma anche attraverso la scelta concreta di conservare, almeno laddove ancora politicamente aderenti alle necessità istituzionali della regione, i vecchi statuti, provvedendo solo ad una loro modifica parziale, in sintonia con la nuova realtà regionale alla luce del Titolo V così come riformato.

In mancanza di una esplicita indicazione costituzionale, non è possibile concludere diversamente. Né d'altra parte il disorientamento dell'elettorato, che deve pronunciarsi rispetto alla revisione solo parziale dello statuto, sarebbe argomento sufficiente ad inficiare la posizione della Corte sul punto.

È bene ricordare anzitutto che pronunciandosi con voto referendario relativamente ad una circoscritta modifica statutaria, gli elettori regionali sono, in verità, sempre chiamati ad esprimere un giudizio sullo statuto nel suo complesso, dal momento che ogni modifica, anche solo

abrogativa, delle disposizioni avrà inevitabili riflessi rispetto all'interpretazione della norma statutaria nel suo complesso⁸⁾.

D'altra parte, se pur così non fosse, come si ricorda nella sentenza, «anche in riferimento al procedimento di revisione costituzionale è fisiologico, è comunque comprovato dalla prassi applicativa dell'art. 138 della Costituzione, che l'elettorato possa essere chiamato a pronunciarsi su proposte di revisione parziale».

5. Infine, con la sentenza 304/2002, la Corte costituzionale, ritenendo fondate e meritorie di accoglimento le censure del Governo, dichiara l'incostituzionalità della deliberazione statutaria adottata, in seconda votazione, il 24 luglio 2001 dal Consiglio della Regione Marche.

Seppur solo in via transitoria, prevedendo che il Vicepresidente della Giunta regionale subentri al Presidente nell'esercizio delle relative funzioni nel caso di morte o impedimento di quest'ultimo, la deliberazione della Regione Marche si pone in contrasto con quanto disposto in Costituzione agli artt. 122, ult. comma, 126, 3° comma, nonché con l'art. 5, 2° comma, lett. B, della L. cost. n. 1/1999.

In tema di forma di governo, il testo costituzionale prevede espressamente due possibilità di scelta in capo alle Regioni: optare per un modello per così dire *consigliato*, caratterizzato peculiarmente dall'elezione diretta del Presidente della Giunta e dal suo legame con il Consiglio, che deve sciogliersi qualora muova con successo una mozione di sfiducia nei confronti del capo dell'esecutivo⁹⁾; oppure, derogando in parte alla disciplina dettata in Costituzione, determinarsi diversamente¹⁰⁾.

Al di là delle reali possibilità di scelta concesse all'autonomia statutaria¹¹⁾, sino all'entrata in vigore dei nuovi statuti regionali e delle nuove leggi elettorali l'art. 5 della L. cost. n. 1/1999 prevede una disciplina transitoria comune a tutte le regioni che dispone, fra l'altro, l'elezione diretta del Presidente della Giunta ed il principio del *simul stabunt simul cadent* anche nel caso di dimissioni volontarie o impedimenti permanente o morte del Presidente stesso.

A parere della Corte la deliberazione consigliare del 24 luglio 2001 non costituisce, come ritiene la Regione Marche, un atto di esercizio dell'autonomia e del potere statutario riconosciuto dalla Costituzione, ma un'illecita modifica del regime transitorio cui, *rebus sic stantibus* sono sottoposti tutti i governi regionali. Infatti, tanto l'art. 122 Cost., quanto l'art. 5 della L. cost. n. 1/1999 associano inderogabilmente lo scioglimento del Consiglio regionale ad ogni circostanza, fisica e politica, che, irreversibilmente comporti il venir meno del Presidente alle sue funzioni. Così che per i Consigli regionali sarebbe possibile slegarsi dal vincolo della regola *simul stabunt simul cadent* solo approvando una deliberazione che modifichi in tutto o in parte lo statuto e rinunciando all'elezione diretta del vertice esecutivo.

Comunque si voglia guardare alla deliberazione della Regione Marche esso si porrebbe sempre e comunque in contrasto con la Costituzione. Le Regioni possono approvare nuove norme statutarie, più o meno organiche, ma non possono intervenire modificando la norma transitoria già disciplinata dal legislatore costituzionale nazionale ed in ogni caso, laddove si determinino nell'adottare un forma di governo caratterizzata dall'elezione diretta del Presidente della Giunta, non potranno mai rinunciare al principio *simul stabunt simul cadent*, come invece intendere fare con un *escamotage* la Regione Marche.

E a tal fine la Corte ricorda che il vincolo imposto allo statuto le cui norme devono essere «in armonia con la Costituzione» mira non solo ad evitare il contrasto anche solo di singole disposizioni tra Costituzione e statuto, ma anche «a scongiurare il pericolo che lo statuto, pur rispettoso della lettera della Costituzione, ne eluda lo spirito»¹²⁾.

La decisione induce ad alcune riflessioni di carattere più generale.

La deliberazione della Regione Marche deve essere censurata oltre che sul piano giuridico-costituzionale, anche e non di meno su quello dell'opportunità politica.

Già in passato è stato rilevato che «interventi singolari, sincopati e a singhiozzo politicamente non sarebbero un bel vedere e darebbero il

sensu della pochezza delle istituzioni regionali e della sconfitta federalista»¹³). Ed in effetti, gli anni successivi alla riforma del 1999 non sono stati caratterizzati da quella tanto attesa innovazione della politica regionale, ma da uno stabilizzarsi delle norme di cui all'art. 5 della L. cost. n. 1/1999, nate per essere solo disposizioni di natura transitoria.

Il proliferare di *norme stralcio* delude certo le aspettative di chi, fiducioso nelle potenzialità politiche delle regioni, alla vigilia dell'approvazione della L. cost. n. 1/1999 parlava di una nuova fase del regionalismo italiano e dell'avvio di una nuova era per l'autonomia regionale.

La realtà dei fatti si è rivelata ben diversa. A tre anni dall'entrata in vigore della riforma ancora non vi è una sola Regione che abbia provveduto all'approvazione di un nuovo organico statuto. E, dunque, delle due l'una: o l'autonomia richiesta a gran voce dalle Regioni prima del 1999 non costituiva davvero un bisogno così impellente, oppure le Regioni, pur sentendo davvero la necessità di una revisione del loro ordinamento, non hanno o non trovano il coraggio, la stabilità o la forza politica per avviarla. Davanti al ventaglio di possibilità che la Costituzione propone ora alle Regioni, pare avvertirsi un certo loro disagio a muoversi. E questo disagio non può che esprimersi ora attraverso l'inerzia legislativa in tema di riforma statutaria, ora attraverso interventi settoriali di modifica degli statuti.

Invero, per poter superare quella fase di passaggio che la novella del 1999 aveva previsto al fine di agevolare l'entrata in vigore dei nuovi

articoli della Costituzione, sarebbe necessario che i Consigli regionali, anziché inventare nuove discipline caratterizzate dalla temporaneità, adottassero piuttosto nuovi statuti definitivamente chiamati a dare forma all'ordinamento regionale.

Se è vero che lo Stato è il primo a non dare un buon esempio di efficienza e correttezza costituzionale, mancando a molti degli obblighi cui il nuovo Titolo V della seconda parte della Costituzione lo chiama¹⁴), d'altra parte le Regioni, nascondendosi dietro le lacune della legislazione di principio, non fanno nulla per contrastare l'inerzia statale, concorrendo al fallimento, almeno allo stato attuale, della riforma del 1999.

Certo, la riforma organica non è l'unica possibile espressione della potestà statutaria regionale da un punto di vista strettamente giuridico, ma rappresenta sicuramente uno strumento legislativo in grado di garantire allo statuto stesso quel ruolo fondante rispetto alle istituzioni regionali cui è ora chiamato dalla Costituzione.

Non si tratta di voler *cambiare* a tutti i costi, buttando via il vecchio anche laddove ancora utile, quanto piuttosto di dare omogeneità ad un documento nel quale la regione si deve riconoscere. In questo senso è necessario prendere sul serio l'idea innovativa dello statuto quale atto in sé e per sé funzionale all'intero sistema regionale, facendone discendere ogni conseguenza tanto sul piano giuridico che su quello politico-istituzionale.

CONTRONOTE

¹ La deliberazione recante «Disciplina transitoria in attuazione dell'art. 3 della Legge Costituzionale 22 novembre 1999, n. 1» è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 24 luglio 2002, a maggioranza assoluta ed in seconda votazione conforme a quella adottata nella seduta del 23 maggio 2001, così come previsto dal nuovo testo dell'art. 123 Cost.

² Per una ricostruzione della dottrina sul tema si veda CARAVITA, *La Costituzione dopo la riforma del titolo V*, Torino, 2002, 239 e segg.; MANGIAMELI, *La riforma del regionalismo italiano*, Torino, 2002; POGGI, *L'autonomia statutaria delle regioni*, in GROPPI, OLIVETTI (a cura di), *La Repubblica delle autonomie*, Torino, 2001, 59 e segg.; DE SIERVO, *I nuovi statuti regionali nel sistema delle fonti*, in A. FERRARA (a cura di), *Verso una fase costituente delle regioni*, Milano, 2001, 97 e segg.; RUGGERI, *Nota minima in tema di statuti regionali (con particolare riguardo al piano dei controlli governativi) alla luce della riforma costituzionale del '99*, in *Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti*, Torino, 2000, 335 e segg., ma successivamente anche in A. FERRARA (a cura di), *Verso una fase costituente*, cit.; D'ATENA, *La nuova autonomia statutaria delle regioni*, in *Rass. Parlam.*, II, 2000, 599 e segg.; LAMARQUE, *Il problematico procedimento di formazione degli statuti regionali*, in *Quaderni costituzionali*, n. 3, 2000, 638 e segg.; TOSI, *I nuovi statuti delle Regioni ordinarie: procedimento e limiti*, in *Regioni*, nn. 3-4, 2000, 527 e segg.; ID., *Incertezze ed ambiguità della nuova autonomia statutaria*, *ivi*, n. 5, 1999, 847 e segg. Ed invero, pur dubitando della correttezza costituzionale di un siffatto intervento, la stessa Regione Emilia Romagna, con la L. 25 ottobre 2000, n. 29, ha attribuito precedenza al ricorso governativo in caso di possibile interferenza fra impugnativa dinanzi alla Corte costituzionale e richiesta referendaria. Sul punto cfr. ZANON, *Referendum e controllo di costituzionalità sugli Statuti regionali: chi decide qual è la corretta lettura dell'art. 123 Cost.?* (Note minime su una legge regionale che interpreta la Costituzione), in *Regioni*, n. 6, 2000, 985 e segg.; RUGGERI, *Leggi statali e Statuti regionali, e la loro disposizione in «circolo» nel processo di attuazione del Titolo V della Costituzione*, in *Rass. Parlam.*, II, 2002, 681 e segg.; LUCARELLI, *Forme di governo e pluralismo istituzionale nei «processi statutari regionali»*, *ivi*, I, 2002, 43 e segg.

³ In ogni caso, per quanto suggestiva, non pare condivisibile l'idea per cui la nuova potestà statutaria riconosciuta alle regioni ed il nuovo ruolo dello statuto in ambito regionale costituiscano presupposti sufficienti per poter cominciare a par-

lare di un *diritto costituzionale regionale*. Innegabilmente lo statuto regionale costituisce il momento organizzativo, l'atto fondante l'intera struttura regionale, ed in questo senso, e solo in questo senso, lo statuto potrebbe essere definito, con CRISAFULLI (*Lezioni di diritto costituzionale*, I, Padova, 1970, 86) la *costituzione in senso sostanziale* dell'ordinamento regionale. Ma questa caratterizzazione, perché di atto costituzionale vero e proprio si possa parlare, dovrebbe essere integrata dall'idea, più pregnante dal punto di vista ideologico, della Costituzione in senso storico-politico, dall'idea cioè che la Costituzione costituisce la *tavola dei valori* attorno ai quali una comunità si riconosce. Questa concezione, che apre la via alla positivizzazione dei principi etici, non si limita a vedere nella costituzione un testo meramente organizzativo, ma le riconosce un ruolo fondante rispetto a tutti quei valori che, in quanto condivisi, sono recepiti e raccolti in un testo che assegna loro una posizione forte e immutabile in seno all'ordinamento. Se è vero che il termine *costituzione* è caratterizzato da una accentuata polisemia, d'altra parte l'evoluzione del nostro concetto di carta costituzionale ci impone di trattare alcuni di questi significati come fossero ormai un tutt'uno, di modo che è difficile poter pensare ad un testo costituzionale che oltre ad essere l'atto fondante di una comunità, non rappresenti anche il suo manifesto morale. E a livello regionale non vi è alcuno dei presupposti storici, ideologici o sociali che possono condurre alla nascita di testi fondamentali in senso storico-politico — né ciò parrebbe giuridicamente possibile a partire dal dettato costituzionale —, di modo che se di *costituzione della regione* si volesse parlare bisognerebbe farlo solo giusta l'accezione in senso sostanziale. Del resto al di là della possibilità giuridica dell'introduzione di una carta dei diritti e dei principi fondamentali all'interno dello statuto sembrerebbe forse più saggio interrogarsi sulla sua utilità e sulla sua consistenza da un punto di vista politico. Varrebbe la pena chiedersi, dunque se non sarebbe quantomeno più opportuno rinunciare al parallelo *statuto - Costituzione* a tutto vantaggio di quella indispensabile chiarezza e pulizia terminologica che dovrebbe accompagnare il discorso giuridico. Si veda MANGIAMELI, *La riforma del regionalismo*, cit., 43 e segg.; BALDAN, *Indispensabili i nuovi Statuti regionali*, in *www.mulino.it*, 3 ottobre 2002; SPADARO, *I «contenuti» degli statuti regionali (con particolare riguardo alle forme di governo)*, in *Politica del Diritto*, n. 2, 2001, 289 e segg.; RUGGERI, SILVESTRI (a cura di), *Le fonti di diritto regionale alla ricerca di una nuova identità*, Milano, 2001, 11 e segg.; NANIA, *La natura giuridica dei nuovi Statuti*, in *AA. VV., La potestà*

statutaria regionale nella norma della Costituzione, Milano, 2001, 269 e segg.; MANGIAMELI, *Problemi circa la configurabilità di un diritto costituzionale regionale, in Verso una fase costituente*, cit., 61 e segg.; LANCHESTER, *Il sistema elettorale e la novella dell'art. 122 della Costituzione*, in *Verso una fase costituente*, cit., 25 e segg.; GROPPI, *Quale garante per lo statuto regionale*, in *Regioni*, n. 5, 2001, 841 e segg.; VOLPI, *Considerazioni di metodo e di merito sulla legge costituzionale n. 1 del 1999*, in *Politica del Diritto*, n. 2, 2000, 203 e segg.; D'ATENA, *La nuova autonomia*, cit., 600-601; ANGIOLINI, *Il sistema delle fonti*, in *Regioni*, nn. 3-4, 2000, 583 e segg.; MANGIAMELI, *Aspetti problematici della forma di governo e della legge elettorale regionale*, *ibidem*, 563 e segg.; ANIS, *Lo statuto come fonte sulla produzione normativa regionale*, *ibidem*, 813 e segg.

⁴⁾ Ad onor del vero, gli statuti regionali potranno davvero dirsi testi «rigidi» nella misura in cui sapranno realmente imporsi come norma superiore rispetto ad ogni altro atto legislativo ed amministrativo della regione. Al di là della posizione che la Costituzione assegna loro nel sistema italiano delle fonti e, d'altra parte, al di là della tutto sommato ridotta difficoltà per la maggioranza consigliare a modificare le disposizioni statutarie, sarà il riconoscimento della loro «fondamentalità» rispetto all'ordinamento regionale a garantire una certa *intangibilità*. L'importanza che il contesto ideologico-culturale riveste ai fini della determinazione della natura flessibile o rigida di un testo induce a ritenere, però, che, allo stato attuale, non vi siano quei presupposti politici sociali minimi, utili ad assicurare allo statuto carattere di rigidità anche dal punto di vista sostanziale. Sul punto si veda MARINUCCI, *La funzione «costituente» delle nuove regioni*, in *Il Mulino*, 2000, 479 e segg. Sul concetto di rigidità la bibliografia è chiaramente vastissima. Sia qui sufficiente ricordare PACE, *La causa della rigidità costituzionale*, in *Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi*, Bologna, 1997, 1 e segg.

⁵⁾ La riforma del 1999 non dà indicazioni circa un'eventuale sospensione dei termini per la proposizione del referendum regionale e, in ogni caso, non prevede, come era forse ovvio aspettarsi, alcun obbligo per la Corte di decidere entro un certo tempo. Le incertezze e le conseguenze cui possono condurre simili omissioni ed ambiguità interpretative appaiono sin troppo chiare laddove si ripercorrono le vicende dello Statuto della Regione Sicilia in tema di promulgazione delle leggi regionali da parte del Presidente.

⁶⁾ Invero, pochi in dottrina hanno rilevato l'inadempienza del legislatore regionale e l'eventuale illegittimità della legge di approvazione o modifica dello statuto regionale delle Marche promulgata pur mancando un'apposita disciplina per lo svolgimento del procedimento referendario di cui all'art. 123 Cost. Cfr. A. FERRARA, *La «questione Marche»: il referendum dimenticato e il ricorso anticipato*, in *www.mulino.it*, 23 ottobre 2001.

⁷⁾ Si veda GORLANI, *Esercizio della potestà statutaria regionale attraverso norme stralcio in tema di forma di governo: la recente delibera delle Marche ed il ricorso del Governo*, in *www.mulino.it*, 25 settembre 2001; CARAVITA, «Caso Marche» e problemi interpretativi della legge cost. 1/1999, *ivi*, 12 ottobre 2001; TUCCIARELLI, *Modifiche statutarie e disposizioni transitorie di rango costituzionale (appunti sulla legge statutaria della regione Marche)*, *ivi*, 14 ottobre 2001.

⁸⁾ Seppur svolte in altro contesto, si vedano le riflessioni sul tema di CRISAFULLI, *Lezioni di Diritto Costituzionale*, II, Padova, 1984, 97-98: «Vero è, tuttavia, che anche la mera abrogazione può avere riflessi, indiretti o mediati, modificativi del significato di altre norme dell'ordinamento, diverse da quelle cui si riferisce».

⁹⁾ Per una definizione della forma di governo proposta dalla costituzione alle regioni e per una ricognizione più generale sulle possibili scelte in tema di forma di governo regionale dopo la riforma cfr. BARBERA, *Statuti regionali: cominciamo male...*, in *www.mulino.it*, 25 settembre 2001; CARAVITA, «Caso Marche», cit.; FUSARO, *Le regioni, l'autonomia statutaria in materia di forma di governo e l'interpretazione*

della Costituzione: qualche osservazione per discutere con Caravita, in *www.mulino.it*, 16 ottobre 2001; BIN, *Elezioni dirette del Presidente della Regione? I rischi tecnici del riflusso*, *ivi*, 23 aprile 2002; VOLPI, *Ma le Regioni hanno o no qualche spazio di autonomia nella scelta della forma di governo?*, *ivi*, 26 aprile 2002; FUSARO, *Lo spazio c'è (per le Regioni in materia di forma di governo). Il problema è come usarlo*, *ivi*, 2 maggio 2002; BIN, *Più una precisazione che una replica a Volpi*, *ivi*, 4 maggio 2002; CARAVITA, *La Costituzione dopo la riforma*, cit., 59 e segg.; MANGIAMELI, *La riforma*, cit., 83 e segg.; FUSARO, *La forma di governo regionale*, in GROPPI, OLIVETTI, *La Repubblica*, cit., 71 e segg.; BARBERA, *La forma di governo negli statuti regionali*, in AA. VV., *La potestà statutaria regionale*, cit., 13 e segg.; LOMBARDI, *Forme di governo regionale. Profili storici e comparatistici*, in AA. VV., *La potestà statutaria regionale*, cit., 23 e segg.; SPADARO, *I «contenuti» degli statuti regionali*, cit., 78 e segg.; PITRUZZELLA, *L'elezione diretta del presidente della regione: gli effetti sul sistema politico e istituzionale*, in A. FERRARA (a cura di), *Verso una fase costituente*, cit., 13 e segg.; GROPPI, *Brevi considerazioni sull'autonomia statutaria e la forma di governo delle regioni ordinarie dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999*, in A. FERRARA, *Verso una fase costituente*, cit., 197 e segg.; FERRARA, SCUMBATA, *La riforma dell'ordinamento regionale*, Milano, 2001; RUGGERI, *In tema di elezioni dirette dei Presidenti regionali e di altri profili attinenti all'organizzazione regionale (prime notazioni)*, in *«Itinerari» di una ricerca*, cit., 175 e segg.; CATELANI, *I nuovi statuti e la forma di governo delle regioni*, in AA. VV., *I nuovi statuti delle regioni*, Milano, 2000, 5 e segg.; BARDUSCO, *Nuova costituzione e statuti regionali. Spunti problematici sulla forma di governo delle Regioni di diritto comune*, in AA. VV., *I nuovi statuti*, cit., 19 e segg.; VASSALLO, BALDINI, *Sistema di partito, forma di governo e politica di coalizione nelle Regioni italiane*, in *Le istituzioni del federalismo*, nn. 3-4, 2000, 533 e segg.; OLIVETTI, *Sulla forma di governo delle regioni dopo la legge costituzionale n. 1 del 1999*, in *Dir. pubbl.*, n. 3, 2000, 943 e segg.; PITRUZZELLA, *Forma di governo regionale e legislazione elettorale*, in *Regioni*, nn. 3-4, 2000, 501 e segg.; MANGIAMELI, *Aspetti problematici della forma di governo e della legge elettorale regionale*, *ibidem*, 563 e segg.; TOSI, *I nuovi statuti*, cit., 537 e segg.; BIN, *In primo luogo ripensare i consigli regionali*, in *Le istituzioni del federalismo*, n. 6, 1999, 1087 e segg.; AA. VV., *L'elezione diretta dei Presidenti di regione e le sue conseguenze politiche istituzionali*, *ibidem*, 1165 e segg.; MARINUCCI, *L'elezione diretta del Presidente della regione e la nuova forma di governo regionale*, *ibidem*, 1149 e segg.

¹⁰⁾ A seconda dell'interpretazione che della L. cost. n. 1/1999 si dia, ed in particolare a seconda che si riconosca natura più o meno cedevole alle singole disposizioni costituzionali, diversa è anche l'indicazione delle forme di governo regionali cui è concesso o meno l'accesso.

¹¹⁾ Dal momento che, anche nelle realtà federali, laddove maggiore è la libertà di scelta concessa agli stati membri in tema di forma di governo «in pratica comunque troviamo un quasi completo isomorfismo tanto tra la forma di governo federale e quella delle unità componenti quanto tra le forme di governo delle unità componenti, in ogni paese» (LUPHART, *Le democrazie contemporanee*, Bologna, 1988, 183), ancor più in Italia, tanto la previsione di un modello di governo preconfessionato consigliato dalla Costituzione stessa, quanto la presentazione dell'elezione diretta del vertice dell'esecutivo come panacea di tutti i mali politici, limitano di molto l'effettiva possibilità di scelta delle regioni.

¹²⁾ Contrariamente la Regione Marche aveva sostenuto la possibilità per i singoli statuti di prevedere esplicite deroghe alle singole norme costituzionali, ritenendo che l'*armonia* di cui si discute esige solo che lo statuto non sia orientato contro la Costituzione e non ne pregiudichi i principi generali.

¹³⁾ Cfr. CARAVITA, «Caso Marche», cit.

¹⁴⁾ Si pensi alla nota vicenda relativa alla fondamentale approvazione della legge quadro sul sistema elettorale regionale.

ANNA MASTROMARINO

**Potestà statutaria e forma di governo regionale:
interviene la Corte**

Estratto dalla *Giurisprudenza italiana*, 2003
pagg. 423-426

GIURISPRUDENZA ITALIANA



UTET
EDITORI DAL 1791